



COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE,
ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento assolve gli obblighi imposti al Comune dall'art.1 Legge 14.02.1963 n° 161, dalla Legge 17.08.2005 n° 174, dalla Legge 4.1.1990 n.1, dalle Leggi Regione Lazio 13.12.2001 n.33 e 20.11.2001 n° 26 e disciplina le attività (anche a titolo gratuito) di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, ovunque tali attività siano esercitate ,in luogo pubblico o privato, quali collegi, presidi ospedalieri, comunità protette, appositi reparti di alberghi e qualunque sia la forma di impresa (individuale o societaria di persone o di capitali), che esercita le suddette attività.

ART. 2
DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA'

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

- a) "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e tutti gli altri servizi inerenti, compreso le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetiche;
- b) "acconciatore" si intende colui che esercita un'attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio complementare o inerente di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico-curativo o sanitario, nonché le prestazioni di pedicure e manicure. Sono ricomprese nella figura di acconciatore, tutte le attività svolte dal parrucchiere uomo e/o donna prima dell'emanazione della Legge 17.08.2005 n° 174;
- c) "estetista" comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico;
- d) "mestieri affini" che comprendono i centri abbronzanti (solarium), le saune, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, il massaggio shiatsu, la manicure e pedicure, l'attività di onicotecnica ecc....

Tali attività possono essere svolte mediante l'utilizzazione di tecniche manuali e di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico come definite dalla legge 4.1.1990, n.1 e con l'applicazione di prodotti cosmetici di cui alla legge 11.10.1986, n.713.

Non rientrano fra le attività di estetica e quindi sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le prestazioni a finalità di carattere medico curativo sanitario, riabilitativo e terapeutico (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico o kinesiterapico) massaggiatore sportivo, podologo, disciplinate dalle leggi sanitarie.
- le attività di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati da norme specifiche;

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell' esercente, ovvero in apposita sede designata dal committente nei casi previsti nel 3° comma del presente articolo.

Le attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività possono aver luogo in locali diversi da quelli destinati all'esercizio dell'attività nei seguenti casi:

- al domicilio del cliente esclusivamente da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa o da loro dipendente, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi e comprovati motivi per non recarsi presso il locale ove si svolge l'attività;
- presso le sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo;
- presso strutture ricettive, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e riposo, quando sono svolte a favore delle persone ivi alloggiate.

Lo strumentario necessario deve essere trasportato mediante apposita idonea valigetta. Nel caso di attività esercitate presso le strutture ricettive, ospedali, case di cura, istituti di istruzione, rivolte esclusivamente a favore degli alloggiati, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio delle diverse attività disciplinate dal seguente regolamento, a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.

ART. 4

FORME DI ESERCIZIO IMPRENDITORIALE DELL' ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte in forma di impresa individuale e di società.

Una stessa impresa, se non artigiana, può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona in possesso di corrispondente qualifica professionale.

Le diverse attività del presente regolamento possono essere esercitate congiuntamente anche mediante una delle forme associative e di impresa previste dalla normativa vigente, a condizione che i singoli soci che esercitano le distinte attività, siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I barbieri e gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione di quella principale.

Le diverse attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente:

- in forma di imprese autonome, titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso, servizi e sala d'attesa in comune, ma distinti e separati locali;
- mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della Legge 443/1985 titolari di più attività, a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali.

In tale ipotesi i requisiti professionali per l'esercizio delle rispettive attività, devono essere posseduti dai singoli soci che esercitano le distinte prestazioni ovvero da direttori tecnici.

Ogni socio e/o direttore tecnico dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato.

L'attività deve essere adeguata, in caso di recesso di soci, di dimissioni del direttore tecnico o per altro.

- In forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali per lo svolgimento delle relative attività, devono essere posseduti dal titolare ovvero dai direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano qualificati. L'attività deve essere adeguata nel caso di dimissioni del direttore tecnico o per altri motivi, qualora venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività.

ART. 5 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa rispettivamente per barbiere, estetista, acconciatore e mestieri affini deve essere posseduta:

- a) nelle imprese esercitate in forma individuale, dal titolare dell'impresa o dal direttore d'azienda;
- b) nelle imprese esercitate in forma societaria, dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore tecnico dell'azienda;

I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica professionale, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore tecnico dell'azienda, in possesso della qualifica.

Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 443/1985.

ART. 6 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, in luogo dell'autorizzazione di cui alla legge 161/1963, Legge n° 1/1990 e Legge 174/2005, l'interessato presenta al Suap comunale la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche, attraverso il portale di "Impresa in un giorno"

Tali attività possono essere svolte solo nei locali indicati nella Segnalazione di Inizio Attività.

La SCIA deve essere presentata dall'interessato con allegata la documentazione dalla quale chiaramente risultino o contenga:

- a) per le imprese individuali: cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) per le società (imprese artigiane e non): ragione o denominazione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, iscrizione nel Registro delle Imprese per le società non artigiane;
- c) numero di codice fiscale o partita IVA, caratteristiche, numero, ubicazione dei locali destinati all'esercizio, indicando se essi sono posti o meno al piano terra;
- d) se l'attività verrà svolta presso Centri Commerciali, Ospedali, Case di Cura ecc.. ;
- e) l'attività o le attività che il richiedente intende esercitare;
- f) qualora si tratti di impresa artigiana, il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, per le imprese societarie non aventi la qualità di imprese artigiane, la regolare costituzione della società ed alla sua iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
- g) dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato o del direttore tecnico o del legale rappresentante con firma autentica, del divieto assoluto dell'impiego di prodotti e procedimenti tecnici non conformi alle norme sanitarie, effettuata mediante autocertificazione;
- h) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti igienici - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, acconciatore, estetiste e affini nonché dei procedimenti tecnici usati in dette attività;
- i) il possesso della qualifica professionale;
- l) il certificato di agibilità dei locali con specifica destinazione d'uso ad "attività produttiva o commerciale, ovvero ufficio o studio, oppure a "civile abitazione" qualora trattasi di attività svolta dall' esercente nella propria abitazione, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari e consentiti i controlli previsti dalla vigente normativa.

Alla SCIA deve essere allegata la certificazione attestante il possesso della qualifica professionale da parte del richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico, della maggioranza dei soci per le imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443, ovvero dei soci/o o del direttore tecnico in caso di società non aventi i predetti requisiti.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

L'istruttoria della pratica è affidata al Servizio Commercio al quale competono:

- a) il ricevimento delle Segnalazione Certificata d'Inizio Attività;
- b) l'acquisizione dell'autocertificazione o documentazione riguardante il certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali, l'attestazione del possesso dei requisiti professionali e l'ulteriore certificazione o documentazione richiesta;
- c) la verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, per l'esercizio dell'attività segnalata;
- d) le comunicazioni di rito ad altri Organi ed Enti interessati dal procedimento.

ART. 8 INIZIO ATTIVITA'

Con l'avvenuta presentazione della Scia al Comune o al Suap l'attività può essere immediatamente esercitata.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare al Comune eventuali interruzioni dell'attività essa, motivandole, quando l'interruzione è per un periodo superiore a 10 giorni.

ART. 9 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività di barbieri, acconciatore, estetista e mestieri affini, può essere fatta cessare o sospesa dal Comune quando vengono a mancare i requisiti previsti per il legittimo esercizio della stessa.

La cessazione viene dichiarata previo accertamento degli organi di controllo, dal Responsabile del Procedimento, ad avvenuta istruttoria del Servizio competente e secondo le procedure di rito effettuate ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche.

ART. 10 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

Il Comune in sede istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, attraverso il portale "Impresa in un giorno", qualora ne ravvisi i presupposti, può attivare il procedimento di conformazione della stessa, richiedendo integrazioni o la presentazione di ulteriore documentazione, interrompendo i termini del procedimento che ricominciano a decorrere ad avvenuta integrazione.

Qualora la SCIA non venga integrata dall'interessato nel termine previsto o non pervenga la documentazione richiesta, il Comune procede all'emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, annullando qualora necessario il silenzio assenso formatosi sulla Scia e ad archiviare la pratica.

Il divieto di prosecuzione dell'attività deve essere comunicato in fase istruttoria e deve essere motivato e notificato dall'interessato.

Contro tale diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

La mancata comunicazione del diniego entro il termine di 60 (trenta) giorni dalla SCIA e senza interruzione dei termini, determina l'acquisizione del silenzio-assenso, fatte salve le procedure previste dall'art. 19-4° comma della Legge 241/1990, nei casi previsti.

ART. 11 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

Per i locali da adibire allo svolgimento delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, per motivi igienico-sanitari, sono fissate le seguenti superfici minime:

- Per barbiere ed acconciatore, mq. 10 per ogni posto di lavoro. Si definisce posto di lavoro, la poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- Per estetista e mestieri affini mq. 20. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box, la superficie di ogni ambiente non può essere inferiore a 7 mq.

Dal computo della superficie minima di cui al comma 1, devono essere esclusi i locali accessori (ingresso, ripostiglio, servizio igienico, scale, sale di attesa ecc....) o destinati ad attività complementari e/o sussidiarie.

ART. 12 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

Spetta al Servizio al servizio di igiene Pubblica della U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dell'arredamento secondo le norme del presente articolo e dei successivi artt. 14,15 e 16:

- a) I locali devono essere dotati di superficie finestrata(ivi comprese le porte di ingresso non inferiore a 1/8 di quelle del pavimento). In mancanza di finestre, sulle porte di entrata deve essere assicurata una superficie di areazione naturale mediante vasitas, oppure di sistema di areazione forzata che garantisca almeno due ricambi d'aria/ora.
Altezza non inferiore a ml. 2.70;
- b) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml 2 devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta completa pulizia e disinfezione. Il termine lavabile deve intendersi in "senso stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura qualora vengano lavate con acqua ed idoneo detergente o disinfettante;
- c) gli infissi esterni siano muniti di tende atte ad impedire la vista e l'ingresso agli insetti;
- d) i posti di lavoro, all'interno di laboratori di barbiere, devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognature, come pure devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio delle teste, all'interno dei laboratori di barbiere ed acconciatore; così pure per l'estetista si rende necessario predisporre un posto di lavoro munito di lavandino, con le caratteristiche di cui sopra;
- e) ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi; i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria necessario mediante areazione e ventilazione forzata.

Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, areato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di areazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml 2 di altezza. Il servizio igienico qualora si apre

direttamente nei locali del lavoro deve essere dotato di antibagno. Il servizio igienico deve essere inoltre dotato di asciugamani a perdere. Negli esercizi di acconciatore uomo-donna devono essere predisposti servizi igienici separati per uomo e donna.

ART. 13 ARREDAMENTO ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione, i sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio; rasoi , forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio e al numero dei lavoratori, di un contenitore per la biancheria sporca a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile; di un altro contenitore per la raccolta delle immondizie a perfetta chiusura, lavabile , disinfettabile; di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, cerotti e materiale sterile di medicazione .

ART.14 CONDIZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità delle seguenti norme igieniche:

- i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia;
- i pettini, le spazzole, i pennelli, devono essere in numero tale da garantire adeguato lavaggio e disinfezione dopo ogni servizio. I rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e usati con estrema attenzione per prevenire ferite. Dopo il loro uso e prima di ogni utilizzo devono essere lavati e disinfettati secondo le seguenti procedure:
 - a) subito dopo l'utilizzo, vanno immersi in soluzione disinfettante (es. cloroderivati 0.3 per 30 min.);
 - b) successivamente, vanno puliti accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);
 - c) una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (es. a base di sali di ammonio quaternario e di cloroderivati) lasciando in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere, preferibilmente, sottoposti a trattamento con stufe a secco o piccole autoclavi;
- gli asciugamani e la biancheria devono essere monouso e/o cambiati per ogni cliente;
- le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D:M: 18.6.1976 e successive modificazioni;
- durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente ;
- l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose devono essere seguite da rapida ed abbondante areazione dei locali;

- è proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere. Per spargere il talco si deve fare uso esclusivo di polverizzatore;

- è vietato l'uso di qualsiasi emostatico.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Sanità Pubblica della Ausl casi anche sospetti di tigna o di peducolosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, nonché di danni derivanti o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

ART.15 IGIENE DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo delle mani e alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente.

ART.16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il trasferimento di sede dell'attività o trasferimento d'azienda per atto tra vivi o mortis causa o modifiche sociali sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli.

Si prescinderà dall'accertamento relativo ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza statica e di ubicazione dei locali nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda per atto tra vivi ovvero mortis causa, qualora nulla è cambiato nelle attrezzature e nei locali utilizzati rispettivamente dall'azienda cedente e dal de cuius .

Nel caso di cessione d'azienda, la dichiarazione di inizio attività deve essere integrata con la produzione di valido documento, debitamente registrato, che dimostri l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

In caso di trasferimento dell'azienda per mortis causa, se la gestione dell'esercizio viene assunta direttamente dal coniuge o dai figli maggiorenni o dai figli minori a ciò autorizzati dal tutore, è consentita la prosecuzione dell'attività. Gli interessati devono presentare SCIA di subingresso nell'attività entro un mese dalla data di decesso del titolare.

ART.17 ORARIO DEGLI ESERCIZI

E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo visibile anche dall'esterno del laboratorio.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

Le attività "affini" esercitate presso i laboratori di barbiere, acconciatore, dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale, comprese quelle autorizzate presso esercizi commerciali, che dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso. In ogni caso, non è obbligatoria l'osservanza della chiusura infrasettimanale.

ART.18 TARIFFE

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

ART.19 COMMERCIO DI COSMETICI E PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA.

Quando gli esercizi in questione intendono vendere anche i profumi ed oggetti per l'igiene e la cura della persona, il proprietario deve effettuare la SCIA di cui al Decreto Legislativo 59/2010.

Non è consentita la vendita di profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinati, prodotti per la colorazione e la cura della pelle, dei capelli, delle unghie, nonché prodotti destinati in genere alla pulizia personale, che contengono alcool metilico o altri alcool diversi all'etilico.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui al Decreto Legislativo 59/2010.

ART.20 VIGILANZA

La vigilanza è esercitata dal Comando Polizia Municipale, della locale Unità Sanitaria e da tutti gli altri Agenti della Forza pubblica, i quali possono a tale scopo accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.

ART.21 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni e le procedure previste rispettivamente dalla Legge n° 1/1990 e dalla Legge 174/2005 con le modalità stabilite dalla Legge 24.11.1981, n.689.

Il Responsabile del Procedimento dispone la chiusura immediata dell'esercizio qualora il suo titolare non abbia effettuato la SCIA prescritta dal presente Regolamento.

ART.22
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della legge 14.2.1963, n.161, della Legge 8.8.1985,n.443, della Legge 4.1.1990, n.1 e della Legge 17.08.2005 n° 174, nonché quelle in materia di procedimenti contenute nella Legge 241/1990.

Il presente regolamento abroga il Regolamento per la disciplina della attività di barbieri, parrucchieri per uomo e donna e mestieri affini approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 81 del 29.11.1993.

La prosecuzione delle attività esistenti alla data di approvazione del presente regolamento è consentita in deroga alle superfici minime dei locali d'esercizio di cui all'art. 12 del presente Regolamento, fatto salvo il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività di parrucchiere uomo e/o donna rilasciate alla medesima data sono trasformate di diritto in autorizzazioni per l'esercizio delle attività di acconciatore.

E' consentito inoltre l'esercizio dell'attività di barbiere soltanto a coloro i quali sono in possesso della qualifica ed esercitano o hanno esercitato l'attività antecedentemente al 17.09.2005 (entrata in vigore della Legge 175/2005).

ART.23
INSERZIONE NELLA RACCOLTA REGOLAMENTI.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, verrà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto nell'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione.